

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

-Provincia di Belluno-

**REGOLAMENTO
COMUNALE**

**per la detenzione dei cani
e la profilassi della rabbia**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 140 del 26 ottobre 1963, approvata dalla G. P. A. di Belluno nella seduta del 14 aprile 1964 ai nn. 2.16.19/7173 div. III n. 8084 reg. G. P. A..aggiornato agosto 2000

ART. 1

Chiunque sia possessore, custode o comunque detentore di cani è obbligato a farne denuncia all'Ufficio Municipale nei termini di cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.

La denuncia è obbligatoria anche per i cani esenti dalla imposta ai sensi dell'art. 113 del T. U. delle leggi sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175.

La denuncia deve indicare il cognome, nome, la dimora del possessore o detentore, il luogo dove il cane è tenuto, il preciso segnalamento e la categoria alla quale il cane va assegnato a termini dell'art. 132 del citato T. U..

Il segnalamento deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, su carta intestata del Comune, dal veterinario comunale, al quale deve essere presentato il cane prima di notificare la denuncia.

Eventuali cambiamenti di proprietà e di dimora e la scomparsa del cane , dovranno essere notificati all'Ufficio Municipale entro il termine massimo di tre giorni.

ART. 2

I dati della denuncia devono essere integralmente riportati in apposito registro, insieme con l'indicazione della imposta dovuta per ciascun cane e della piastrina consegnata ai detentoria termini dell'art. 136 del citato T. U..

ART. 3

Ove si debba presumere che le denuncie, di cui all'art. 1 non vengano fatte con la regolarità dovute e voluta dalla legge, agli effetti della profilassi della rabbia, il Sindaco, potrà, con opportuna ordinanza, disporre nel Capoluogo del Comune e nelle frazioni delle revisioni alle quali tutti i detentori sono obbligati a condurre i loro cani.

Alle revisioni presenzierà il veterinario comunale per esercitare la necessaria vigilanza e rilevare, ove occorra, o rettificare il segnale dei cani.

ART. 4

Nelle vie ed in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non siano condotti al guinzaglio, devono portare idonea museruola, chiusa sul muso ed in buono stato di conservazione.

I cani d'indole aggressiva (mastini, bulldoggs, lupi, danesi, S. bernardi, dobbermann e simili) quantunque muniti di museruola, non possono circolare se non tenuti al guinzaglio.

I cani che vengono condotti in locali pubblici o su mezzi di trasporto pubblici debbono essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

ART. 5

Possono essere tenuti senza prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro i limiti del luogo da sorvegliare, i cani da pastore e i cani da caccia , quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi o per la caccia.

ART. 6

Tutti i cani indistintamente, circolanti nelle vie od in qualunque altro luogo aperto al pubblico – eccettuati i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi – al trasporto dei mutilati poveri ed al servizio dell'esercito e della pubblica sicurezza – debbono essere muniti di piastrina prescritta con l'art. 136 del T. U. della legge sulla finanza locale.

ART. 7

I cani da guardia comandati su aree prospicienti gli edifici da sorvegliare (aziende rurali, stabilimenti, depositi di merci ecc.), soggette a servitù di passaggio del pubblico, ovvero sfornite di recinto capace di impedire la libera uscita del cane, devono essere tenuti a catena, disposta in modo che l'animale, pur godendo di ampia libertà di movimenti e della possibilità di porsi al riparo dalle inclemenze climatiche, non possa oltrepassare i limiti dell'area predetta.

I cani da pastore, durante i bivacchi notturni, devono essere tenuti legati.

ART. 8

I cani trovati a vagare senza la prescritta museruola, verranno accalappiati da parte dell'addetto alla cattura dei cani e sequestrati nel canile municipale. La cattura, da praticarsi esclusivamente con mezzi umanitari, sarà immediatamente notificata al veterinario comunale.

In attesa della visita veterinaria, il cane sarà ricoverato in un reparto isolato dal canile.

La visita veterinaria consisterà nell'annotare nel registro del canile il preciso segnalamento dell'animale ed i dati della piastrina, ove esista, nel rilevare lo stato sanitario, soprattutto nei riguardi della possibile esistenza di malattie infettive, infestive o comuni, e di lesioni attribuibili a morsicature , per suggerire al Sindaco i provvedimenti del caso.

Mediante gli elementi del segnalamento e della piastrina, ove esista, raffrontati con quelli del registro dei cani, potrà essere identificato il detentore: nell'affermativa, questi verrà subito informato della cattura ed invitato a fornire sul cane notizie di interesse sanitario.

Ove il raffronto faccia presumere che l'animale proviene da un altro Comune, gli elementi di cui sopra saranno subito segnalati ai Comuni interessati per le indagini di loro competenza.

ART. 9

Trascorsi tre giorni senza che il legittimo possessore lo abbia reclamato e ritirato, il cane sequestrato deve essere ucciso con metodi eutanasi ovvero concesso ad istituti scientifici e ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo che si tratti di cani infetti da rabbia o morsi da altro animale rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto. Resta salvo anche quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 90 del regolamento di Polizia Veterinaria (D. P. R. 08.02.1954 n. 320).

Qualora il proprietario lo reclami, il cane gli sarà restituito, purché non ostino i provvedimenti di cui al 3° alinea del precedente art. 8 ed a condizione che il proprietario dimostri di aver versato all'economato municipale il prezzo del mantenimento, il compenso al veterinario per le cure fatte, l'ammenda dovuta nel caso che il cane sia stato trovato senza la piastrina consegnata al detentore all'atto della registrazione.

La cessione a terzi o ad associazioni zoofile dei cani non reclamati, può farsi solo nel caso che il legittimo proprietario sia stato rintracciato e rinunci alla proprietà del cane e sussistano le altre

condizioni indicate nel precedente capoverso del presente articolo. Inoltre dovranno essere applicate le norme sancite con la circolare n. 157 di inserzione della Prefettura di Belluno del 02.10.1955 (n. 19050 div. Vet. Del 22.10.1955).

ART. 10

Ai detentori dei cani è fatto obbligo di sorvegliare costantemente lo stato sanitario dei propri animali e di denunciare immediatamente all'autorità comunale qualsiasi segno, anche solo sospetto, che possa essere attribuito alla rabbia e di provvedere, in attesa del veterinario comunale, a che l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e non possa fuggire.

Tutte le volte che si possa farlo senza pericolo, si eviterà l'uccisione dell'animale, soprattutto quando questi ha aggredito persone.

ART. 11

Sono altresì tenuti alla denuncia i detentori di altri mammiferi domestici e selvaggi, quando in esse si manifestino segni, anche sospetti, che possano essere attribuiti alla rabbia. Agli effetti della prevenzione della rabbia, si richiama anche l'obbligo ai detentori di equini, bovini, suini ovini e caprini, di denunciare, a mente dell'art. 2, 3 e 4 del regolamento di Polizia Veterinaria, anche in casi di morte o di abbattimento che si verificano nei predetti animali.

ART. 12

Le denunce di proprietari e detentori di animali di cui al presente articolo, quelle concernenti casi di idrofobia od anche di semplice morsicatura nelle persone, presentate da medici, debbono essere subito comunicate per iscritto dall'Ufficiale sanitario al veterinario comunale per le indagini medico-veterinarie.

Parimenti nei casi di rabbia il veterinario comunale segnala all'ufficio sanitario le misure più urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

ART. 13

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone od animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per dieci giorni nel canile municipale.

L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili alla infezione rabida nonché, in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo d'osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il Sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.

Qualora durante il periodo d'osservazione l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

E' vietato lo scuoiamento degli animali morti di rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10 lettera e) del regolamento di polizia veterinaria.

Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

ART. 14

I cani ed i gatti morsiati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del Sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsiato persone od animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale od in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per il periodo di mesi sei ovvero sotto la vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere contaminati da altro animale rabido.

I cani ed i gatti morsiati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante detto periodo l'animale morsiatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo d'osservazione può essere ridotto a mesi 3 od anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti Universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsiati possono essere spostati, con le norme degli artt. 14 e 15 del regolamento di Polizia veterinaria, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura.

Qualora durante il periodo d'osservazione il cane od il gatto morsiato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente articolo.

Gli equini, i bovini, bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsiati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo d'osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere adibiti al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone.

La disposizione prevista dal comma 4° del presente articolo è applicabile anche per gli animali delle specie sopra indicate.

Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura.

Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del Sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia.

Se durante il periodo d'osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

ART. 15

La revoca delle misure ordinate ai sensi degli articoli precedenti verrà disposta dal Sindaco quando siano trascorsi termini indicati in ciascuna ordinanza ovvero in difetto di tali termini, quando sentiti il veterinario comunale e l'ufficiale sanitario, debba ritenersi scongiurato il periodo della diffusione della rabbia.

ART. 16

Le contravvenzioni alle disposizioni del p del presente regolamento, contemplate nelle leggi e nei regolamenti promulgati dallo Stato o nelle ordinanze emanate per la loro esecuzione, saranno punite dalla Autorità Giudiziaria, in conformità agli artt. 260, 264, 358 del T. U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e dall'art. 650 del C. P., salvo le maggiori pene sancite dal predetto codice per i reati in esso previsti e salve le contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 68 e 69 del T. U. delle leggi e Decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. D. 15 gennaio 1931, n. 117 per le quali vale la procedura indicata nel successivo articolo 72 del predetto T. U..

Per le altre contravvenzioni è ammessa la definizione in via amministrativa con le modalità previste dagli artt. 106 e 110 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 03.03.1934, n. 303.



Comune di Cortina d'Ampezzo

Provincia di Belluno

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 26 del 24 maggio 2004.

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 4: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 5: LUMINARIE
- ART. 6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 8: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 9: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART.10: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.11: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.12: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.13: SGOMBERO NEVE
- ART.14: RAMI E SIEPI
- ART.15: PULIZIA FOSSATI
- ART.16: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART.18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.19: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.20: OGGETTI MOBILI
- ART.21: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- ART.22: ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART.23: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- ART.24: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
- ART.25: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
- ART.26: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
- ART.27: DEPOSITI ESTERNI
- ART.28: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
- ART.29: PASSAGGIO SU FONDI PRIVATI
- ART.30: CIRCOLAZIONE E SOSTA CON VEICOLI A MOTORE
- ART.31: MANUTENZIONE DEI TERRENI
- ART.32: RICERCA E RACCOLTA DI FOSSILI
- ART.33: DEPOSITO DI RIUFIUTI

TITOLO 5 : ANIMALI

- ART.34: ANIMALI DI AFFEZIONE
- ART.35: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
- ART.36: CANI

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

ART.37: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

ART.38: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART.39: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART.40: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

TITOLO 7 : ATTIVITA' SCIISTICA

ART.41: NORME GENERALI

ART.42: COMPORTAMENTI VIETATI

ART.43: RISPETTO DELLA SEGNALETICA

TITOLO 8 : VARIE

ART.44: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART.45: ACCATTONAGGIO

ART.46: ARTISTI DI STRADA

ART.47: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART.48: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 9 : SANZIONI

ART.49: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.50: ABROGAZIONI DI NORME

ART.51: ENTRATA IN VIGORE

ART.52: NORMA FINALE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento, salva diversa disposizione, si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio nonché nelle aree e spazi privati contigui alla proprietà pubblica.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) Le occupazioni del suolo pubblico, a qualsiasi titolo siano eseguite, sono soggette ad apposito atto di concessione, come da apposito regolamento comunale.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 : Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è consentita.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale, fatto salvo quanto previsto per i rifiuti;
 - j) portare gli sci od altri corpi rigidi in modo tale da recare offesa a terzi;
 - k) fare esplodere mortaretti, petardi, fuochi d'artificio e simili, nelle adiacenze delle abitazioni;
- 2) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - 3) Nei luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano, è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati, lasciarvi entrare cani o altri animali. Nei giardini o aree similari è vietata l'introduzione di veicoli.
 - 4) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Igienico Edilizio, sia su area pubblica che su area privata a confine con l'area pubblica, è vietato installare od impiantare nel terreno qualsiasi tipo di recinzione, delimitazione o corpo solido che possano comportare pericolo verso terzi;
 - 5) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
 - 6) Le altre violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 : Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre

l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, almeno quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le operazioni previste al comma 1[^] dovranno concludersi entro le ore 9,00 se effettuate all'interno delle zone a traffico limitato di Corso Italia, via XXIX Maggio, via Bepin, Largo Poste.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre manifesti o locandine, disegnare ovvero incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
 - e) Incatenare biciclette, ciclomotori o motocicli contro attrezzature non destinate a tale scopo.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di autorizzazione, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 12 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.17 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Sulle strade e piazze pubbliche o dai locali prospicienti è vietato diffondere a scopo pubblicitario opuscoli, manifesti o qualsiasi altro materiale con modalità da cui possa derivare pregiudizio alla pulizia o al decoro pubblico. Per la propaganda elettorale e politica si applicano le leggi in materia. Della inosservanza di tale divieto rispondono tanto la persona che effettua il lancio o la distribuzione quanto quella nel cui interesse il lancio o la distribuzione avvengono.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 13 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo, depositando la neve rimossa in modo da non recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Tale operazione dovrà essere eseguita adottando le opportune cautele.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.

- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Fermo quanto disposto dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale e dal Regolamento Igienico Edilizio, è vietato il taglio parziale delle conifere.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve immediatamente sgomberare e pulire.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita, ad eccezione degli orari in cui, previa disposizione comunale, avviene il prelievo del materiale da parte della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono essere tali da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comporta la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura, fatti salvi i casi in cui i fuochi vengano preventivamente autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile (art. 59 c.2 TULPS).
- 3) Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e fatte salve eventuali direttive speciali emanate in materia, è ammessa l'accensione di fuochi secondo le tradizioni locali.
- 4) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 5) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 : Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o stereofonici ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

- 2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
- 3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle occasioni in cui, tradizionalmente, è d'uso festeggiare anche oltre gli orari suindicati (Capodanno, Carnevale, ecc.).
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 24 : Attività e lavorazioni rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere il meno possibile rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8,00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 19.00 dei giorni feriali.
- 3) Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, dal 20 luglio al 31 luglio di ogni anno l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose è obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 15,00; dal 1^a agosto al 31 agosto e dal 22 dicembre al 06 gennaio di ogni anno l'interruzione delle attività e lavorazioni rumorose è obbligatoria per tutto l'arco della giornata. Deroghe agli obblighi imposti dal presente comma, sono previste per le zone indicate nel piano comunale di risanamento acustico.
- 4) Si intende in deroga ai commi 2 e 3, l'uso di macchine da giardinaggio, macchine sgombraneve o altri mezzi adibiti alla conservazione e pulitura del territorio.
- 5) Nell'esercizio di attività anche in sé non propriamente rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la raccolta di rifiuti, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 6) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
- 7) Deroga agli obblighi imposti dal presente articolo possono essere autorizzati con apposito provvedimento comunale.
- 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore e/o rumorose.

Art. 25 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo di cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 26 : Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni

private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disturbo alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta l'obbligo a carico del trasgressore di far cessare, immediatamente il funzionamento del dispositivo.

Art. 27 : Depositi esterni

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 : Sosta o fermata di veicoli a motore

Fermo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla normale dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali ovvero i mezzi di polizia e di soccorso nell'espletamento dei servizi d'istituto.

Art. 29 : Passaggio su fondi privati

Fermo quanto disposto da altra normativa e fatto salvo il preventivo consenso dei proprietari, è proibito entrare o passare abusivamente, in qualsiasi periodo dell'anno, attraverso i fondi altrui anche se incolti o non muniti di recinti o ripari. Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, debbono evitare con ogni cura di provocare danni alla coltura, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

Art. 30 : Circolazione e sosta con veicoli a motore

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale, sono vietate la circolazione e la sosta con i veicoli a motore nei prati, nei prati-pascoli e nei boschi.

Art. 31 - Manutenzione dei terreni

- 1) Ai proprietari o in ogni caso ai soggetti tenuti per legge o contratto o altra obbligazione, alla manutenzione dei terreni inerpati siti nelle vicinanze delle abitazioni o comunque visibili da luogo pubblico, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta nel periodo antecedente il mese di agosto di ogni anno.

- 2) La violazione di cui al presente articolo comporta l'obbligo del ripristino dei luoghi e l'inosservanza, decorso vanamente il termine di venti giorni dall'ordine impartito, prevede l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese sostenute per l'esecuzione, a carico del trasgressore.

Art. 32 - Ricerca e raccolta di fossili

E' vietata la raccolta di fossili, salvo specifica autorizzazione rilasciata per scopi didattici e scientifici:

Art. 33 - Deposito dei rifiuti

- 1) Fermo quanto disposto dal Regolamento Comunale per il Servizio di Nettezza Urbana, sono vietati il deposito e l'abbandono al suolo di rifiuti di qualsiasi genere e tipo.
- 2) Il deposito negli appositi contenitori, dovrà avvenire rispettando la differenziazione indicata presso i rispettivi siti di raccolta.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5 : ANIMALI

Art. 34 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) La distruzione delle spoglie di animali da compagnia morti per cause non infettive è consentita mediante sotterramento in terreni di privati cittadini ovvero nelle aree individuate a tale scopo dall'Autorità comunale.

Art. 35 : Custodia e tutela degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni gli spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo con appositi mezzi;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla
 - d) abbandonare a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa o lasciarli comunque senza custodia, anche se non disciolti, o attaccarli o condurli in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica ovvero affidarli a persona inesperta
 - e) aizzare o spaventare animali.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) I detentori di animali di qualsiasi specie devono garantire il benessere animale soprattutto in materia di spazi, ricoveri, movimento, cibo e acqua disponibili.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36 : Cani

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio.

- 2) I cani di grossa taglia devono essere condotti sulla pubblica via e sui mezzi di trasporto pubblici con guinzaglio e museruola. Sono esentati dall'obbligo i cani da pastore e da caccia rispettivamente durante la custodia delle greggi o la caccia. I cani da pastore durante i bivacchi notturni devono essere tenuti legati.
- 3) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non incutere timore o spavento ovvero nuocere ai passanti.
- 4) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
- 5) Il proprietario od il detentore devono adoperarsi affinché il cane custodito nella proprietà non disturbi la quiete pubblica abbaiando in modo eccessivo, sia nelle ore diurne che notturne.
- 6) I cani devono essere detenuti, fatte salve le prescrizioni poste a tutela della pubblica incolumità, in maniera da assicurare loro ampia libertà di movimento e di ricovero per la protezione dalle intemperie.

TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA

Art. 37 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

- 1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:
 - a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
 - b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/91.

Art. 38 : Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo ed adempiere ai relativi oneri.
- 2) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 39 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, l'adempimento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP.
- 3) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 4) La somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande sono vietati all'esterno del pubblico esercizio, fatti salvi i casi in cui vi siano la disponibilità di idonee attrezzature e/o il rilascio della prescritta autorizzazione. Della presente violazione, rispondono solidalmente il titolare dell'autorizzazione del pubblico esercizio ed il trasgressore.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 40 : Inseidamento di attività produttive.

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di inseidamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

TITOLO 7 : ATTIVITA' SCIISTICA

Art. 41 : Norme generali

Gli utenti delle piste da sci debbono tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza, regolato in base alla situazione ed alle caratteristiche della pista, nonché alle attitudini e capacità personali, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori ed a sé stessi..

E' vietato, salvo casi di comprovata urgente necessità, percorrere le piste da sci a piedi.

E' vietato, altresì, percorrere le piste da sci con veicoli che non siano espressamente adibiti alla sistemazione, battitura o rifacimento delle piste stesse nonché mezzi di pronto intervento o di polizia.

Art. 42 _ Comportamenti vietati

Agli utenti delle piste da sci è fatto divieto di:

- a) immettersi in pista per riprendere a sciare senza controllare e rispettare chi proviene da monte;
- b) adottare una traiettoria che non garantisca la sicurezza degli sciatori che si trovano a valle;
- c) abbandonare attrezzatura da sci sulle piste;
- d) praticare lo sci "fuori pista" in aree, pendii e versanti di interesse delle piste e degli impianti di esercizio e, comunque, ove vietato dall'apposita segnaletica.

Art. 43 - Rispetto della segnaletica

Gli utenti delle piste da sci hanno l'obbligo di rispettare la segnaletica predisposta nelle aree sciabili attrezzate.

TITOLO 8 : VARIE

Art. 44 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Le raccolte di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 2) Chi effettua la raccolta deve essere munito, in modo ben visibile, di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 3) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

Art. 45 : Accattonaggio

- 1) Fatte salve le ipotesi di reato, è vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti, con petulanza, esponendo cartelli, vestendo indumenti trasandati, ostentando menomazioni fisiche o con l'impiego di minori e/o animali.
- 2) E' vietato altresì raccogliere questue ed elemosine quando questo comporti l'utilizzo prolungato dello spazio pubblico.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 46 : Produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico

Le produzioni o esibizioni artistiche su suolo pubblico, che possono comportare sovraffollamento, pericolo o disturbo alla quiete pubblica, sono soggette ad avviso preventivo al Sindaco o suo sostituto, il quale, valutate le condizioni di sicurezza e opportunità, potrà assentirne tacitamente l'esecuzione o vietarle espressamente.

Art. 47 : Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o l'impianto di tenda, fuori dalle aree appositamente attrezzate; fermo quanto disposto dalla normativa vigente, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) La violazione di cui al presente articolo comporta l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi dei concessionari del

servizio i quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 48 : Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 9 : SANZIONI

Art. 49 : Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e dell'art. 7 -bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre alle sanzioni amministrative accessorie indicate nei singoli articoli e fatta salva l'applicazione degli artt. 13 e 20 della L. 24/11/1981 n. 689.
- 2) Qualora la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporti l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, detti obblighi, se le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 3) Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido.

TITOLO 10 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50: Abrogazioni di norme.

Sono abrogati:

Regolamento comunale per la detenzione dei cani e la profilassi della rabbia approvato dalla G.P.A. in data 26.10.1963;

Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 05.06.1972;

Regolamento comunale di Polizia Rurale approvato dal Consiglio Comunale in data 28.10.1985;

Ordinanza Sindacale n. 38/Seg. del 30.12.2002 sull'esercizio della pratica dello sci;

Ordinanza Sindacale n. 27 del 06.05.1991 sull'inquinamento causato dall'emissione dei fumi;

Ordinanza Comm.Str. n. 32 del 06.06.1994 sulle deiezioni di animali..

Sono inoltre altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 51 : Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 01.07.2004.

Art. 52 : Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.